

Codice etico dell'Italia dei Valori.

1. Il codice etico dell'Italia dei Valori vincola tutti gli iscritti e aderenti non iscritti.
Il codice etico vuole realizzare le condizioni di trasparenza, correttezza e lealtà che l'iscritto e l'aderente non iscritto assumono nei confronti della collettività, del Partito, della politica e delle sue articolazioni elettive, di governo e di rappresentanza.
2. Non possono essere iscritti all'Italia dei Valori coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 1 del codice di autoregolamentazione approvato dalla Commissione parlamentare Antimafia nella seduta del 3 aprile 2007 (trasmessa alle presidenze delle Camere il 3 aprile 2007), cui si rinvia e che si riproduce:

" ARTICOLO 1.

1. I partiti, le formazioni politiche e le liste civiche che aderiscono alle previsioni del presente codice si impegnano a non presentare come candidati alle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali coloro nei cui confronti, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, sia stato emesso decreto che dispone il giudizio, ovvero sia stata emessa misura cautelare personale non annullata in sede di impugnazione, ovvero che si trovino in stato di latitanza o di esecuzione di pene detentive, ovvero che siano stati condannati con sentenza anche non definitiva, allorquando le predette condizioni siano relative a uno dei seguenti delitti:

- a) delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;*
- b) estorsione (articolo 629 del codice penale), usura (articolo 644 del codice penale);*
- c) riciclaggio e impiego di danaro di provenienza illecita (articolo 648-bis e articolo 648-ter c.p.);*
- d) trasferimento fraudolento di valori (articolo 12-quinquies della legge 7 agosto 1992, n. 356);*
- e) omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte delle persone sottoposte ad una misura di prevenzione disposta ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché da parte dei condannati con sentenza definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale (articolo 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646);*
- f) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).*

2. I partiti, le formazioni politiche e le liste civiche che aderiscono alle previsioni del presente codice si impegnano, altresì, a non presentare come candidati alle elezioni di cui al comma 1 coloro nei cui confronti, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) sia stata disposta l'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575;*
- b) siano stati imposti divieti, sospensioni e decadenze ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificate e integrate;*
- c) siano stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 142 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.*

ARTICOLO 2.

1. *Il presente codice di autoregolamentazione si applica anche alle nomine di competenza del Sindaco e del Presidente della Provincia".*

Non possono altresì essere iscritti coloro che si trovino nelle condizioni di cui al comma che precede anche relativamente ai reati contro l'amministrazione della giustizia, contro la

pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro la vita e l'incolumità personale a titolo doloso, contro il patrimonio, per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3 quater e 3 quinquies del codice di procedura penale, per il delitto di associazione a delinquere, per il delitto di omicidio colposo con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

3. Coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 2, non possono essere candidati alle elezioni europee, nazionali, regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, se sussista la condizione suddetta alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, né possono assumere incarichi assessoriali.
4. Se la condizione di cui all'articolo 2, si verifica successivamente alla iscrizione all'Italia dei Valori, si decade automaticamente dalla stessa.
5. Se la condizione di cui all'articolo 2, si verifica successivamente alla elezione a componente di enti di cui all'articolo 3, l'eletto si impegna a rassegnare le dimissioni con immediatezza. Analogamente sarà tenuto alle dimissioni, il titolare di incarichi assessoriali.
6. La disciplina prevista negli articoli che precedono, si applica altresì a tutti gli incarichi, di nomina o designazione politica, ricoperti in enti pubblici o a partecipazione pubblica.
7. Gli iscritti che siano indagati per taluno dei reati di cui all'articolo 2 devono comunicare la loro condizione all'Ufficio di Presidenza e sono, con immediatezza, sospesi dalla iscrizione.
8. Gli eletti o designati in enti pubblici elettivi di cui all'articolo 3 nonché chi ricopra gli incarichi di cui all'articolo 6, devono, con immediatezza, comunicare all'Ufficio di Presidenza la loro condizione di indagati per i reati di cui all'articolo 2. L'Ufficio di Presidenza deciderà, insindacabilmente sulla decadenza, sospensione o revoca dell'incarico nonché sulle dimissioni, dandone comunicazione all'interessato perché proceda al compimento dell'atto di sua spettanza.
9. L'iscritto, l'eletto, l'incaricato o il designato, devono sottoscrivere, per conoscenza ed accettazione, il codice etico dell'Italia dei Valori, di cui è parte integrante il codice di autoregolamentazione approvato dalla Commissione Antimafia nella seduta del 3 aprile 2007.
10. Il codice etico dell'Italia dei Valori, è allegato allo Statuto Nazionale, ed è vincolante per gli iscritti e per gli aderenti, anche se non formalmente iscritti, al Partito.
11. Qualora l'iscritto o l'aderente non iscritto, non adempia alle dimissioni di cui agli articoli 5 e 6 o non provveda a comunicare la sua condizione ostativa all'assunzione di cariche elettive, incarichi per nomina o designazione (articoli 3, 5 e 6), l'Ufficio di Presidenza pronunzia l'espulsione, la decadenza o la sospensione, con provvedimento motivato che tenga conto della gravità della condotta.
La pronunzia di decadenza dell'aderente che ricopre cariche elettive o incarichi per nomina o designazione, comporta l'interruzione del rapporto di rappresentanza dell'IDV nell'ente, cui sarà data comunicazione.
Il provvedimento è, con immediatezza, comunicato all'iscritto o all'aderente non iscritto.

12. L'Ufficio di Presidenza adotta il provvedimento di espulsione, decadenza o sospensione, in tutti gli ulteriori casi in cui ricorrono ragioni di opportunità che rendono evidente l'incompatibilità con l'adesione al Partito o di rappresentanza del Partito.
Il provvedimento è, con immediatezza, comunicato all'iscritto o all'aderente non iscritto.
13. Il codice etico dell'Italia dei Valori, può essere integrato o modificato con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza, comunicato all'Esecutivo Nazionale e pubblicato sul sito del Partito.
14. Qualsiasi controversia concernente l'applicazione del codice etico, è di competenza del Collegio Nazionale di Garanzia che procede secondo le norme dello Statuto Nazionale del Partito.